

in ora brigate di fanteria; cinque ufficiali superiori, parimente dei corpi speciali; due colonnelli comandanti di reggimenti di fanteria attendono alle funzioni di capo di stato maggiore delle divisioni militari; il comandante generale ed il comandante in secondo dell'Accademia militare appartengono pure alle stesse armi; e nel periodo di tempo dianzi accennato i reggimenti 11, 12, 13, 14 e 17 ebbero colonnelli provenienti dalle armi speciali, che potrei indicare nominativamente.

Non di rado si vedono ufficiali distinti tratti dalle armi speciali per disimpegnare le funzioni di primo ufficiale presso i Ministeri, ed applaudisco a siffatte scelte; ma dopo aver dimostrato con quali mezzi siasi facilitato l'avanzamento agli ufficiali dei corpi speciali con grave scapito per quelli delle armi comuni, mi è lecito il dichiarare che sarebbe per lo meno un eccesso di parzialità contrario alla giustizia il mantenere l'articolo 12 quale viene proposto dalla maggioranza della Commissione. Nè mi si dica che per l'avvenire non possono rinnovarsi i passaggi delle armi speciali a quelle comuni, chè in certi casi forse sarebbero necessari; e si ritenga intanto che con molta previdenza e saviezza il decreto in data del 24 agosto 1849 ha disposto affinchè i comandanti di Genova, cittadella d'Alessandria, Fenestrelle, Lesseillon, Bard, Vinadio, Exilles, Ventimiglia, cittadella di Torino, Villafranca, Savona (forte), castello di Casale e Montalbano siano d'or innanzi scelti preferibilmente tra gli ufficiali dei corpi d'armi dotte. D'onde consegue che l'avanzamento in tali corpi non può essere meno rapido che non sarà nel rimanente dell'esercito; quindi conchiudo che volendo dare un equo compenso ai maggiori studi ed alla natura del servizio cui sono chiamati i militari menzionati nel ripetuto articolo 12, possano dessi aver ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè contino almeno quattro anni di servizio nel grado loro in una di dette armi.

Gli ufficiali generali però, a mio credere, devono essere esclusi da tale vantaggio, perchè giunti al loro grado non hanno a dolersi della sorte; e ad escluderne più particolarmente i luogotenenti generali abbiamo il decreto del 15 ottobre 1849, il quale al paragrafo 3° fissando le condizioni richieste in un luogotenente generale per conseguire il grado di generale d'armata, cioè solo quando avrà comandato un corpo o più divisioni in campagna, ne viene per naturale conseguenza che in tempo di pace nessun luogotenente generale potendo giungere a quella dignità, sarebbe ingiusto che i luogotenenti generali dei corpi speciali godessero in tempo di pace dei vantaggi di grado che onorevoli servizi in tempo di guerra concedono soltanto ai luogotenenti generali delle armi comuni; e per le sin qui esposte considerazioni, occorrendo, presenterò un emendamento all'articolo in discussione, del tenore seguente:

« I militari del corpo dei carabinieri reali, dello stato maggiore generale, dei corpi reali d'artiglieria e del genio, di maggiore generale inclusivamente hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè contino quattro anni di servizio nel grado loro in una di tali armi. »

**BARTOLOMMEI.** Invero io non sono nel caso di rispondere al lungo discorso del signor Menabrea, sia pei pochi mezzi intellettuali che ho, sia anche per un torto che si deve dare a lui stesso, e questo è che avendomi egli per qualche momento distratto col suo bello stile, colle sue architettate parole, mi ha fatto negligenza tutte le ragioni che ha addotte. In conseguenza farò solo qualche osservazione.

Io non nego, ed anzi mi accordo con lui, che sia neces-

sario d'incoraggiare queste armi speciali; bensì vogliono essere questi incoraggiamenti moderati. Io non entrero a dare queste ragioni, perchè sarei obbligato di ripetere ciò che testè ho già detto, e non so se la Camera avrebbe la pazienza di nuovamente ascoltarmi.

Dirò dunque solo che il vantaggio che hanno quelli che sono ufficiali nelle armi speciali di ottenere il grado di tenenti nell'esordire nella carriera militare è un giusto compenso, e deve ciò bastare, perchè fa pervenire questi ufficiali infallantemente ai gradi di ufficiali superiori generali.

Del resto io insisto nel mio emendamento, perchè, la Dio mercè, nel nostro paese non si abbisogna di molto incoraggiamento per entrare nelle armi speciali, giacchè se si potesse avere una nota di tutti quelli che hanno sempre domandato di entrare in queste armi, noi resteremmo maravigliati per il numero dei petenti, il quale lo credo maggiore di molto alle piazze che vi sarà in ogni circostanza a provvedere.

**SPANO G. B.** Io non credevo sicuramente di dover prendere la parola nella discussione di quest'articolo, e molto meno credevo che proponendosi una legge la quale tende a migliorare la condizione dei militari che vanno a godere delle pensioni di ritiro, si volesse precisamente escludere dal beneficio non solo di miglior trattamento, ma privarli anzi di quanto finora godettero gli ufficiali delle armi speciali e dei carabinieri reali; e ciò tanto più in quanto che le armi speciali nelle ultime campagne non furono forse le ultime a distinguersi contro al nemico, e prestarono servizi, non dirò maggiori, ma eguali quanto meno a quello delle altre armi.

Premesse queste osservazioni, mi farò ora a rispondere agli onorevoli deputati i quali proposero la soppressione o la modificazione del primo paragrafo dell'articolo 11, facendo loro notare che l'avanzamento nei corpi delle armi speciali non è così celere come si crede, e segue ben da vicino quello del rimanente dell'esercito.

Si parlò della promozione immediata a luogotenente; ma a chi ben guardi facilmente avverrà di scorgere che siffatta promozione non è in certo modo che fittizia. Diffatti si esce, è vero, dal corso dell'Accademia col grado di luogotenente, ma questo non è un vero grado, giacchè per ottenere effettivamente il grado di luogotenente in essi corpi è mestieri di fare ancora il corso complementare: e qualora non si sostengano con lode gli esami alla fine di questo corso, havvi una disposizione la quale prescrive che si passi col grado di sottotenenti nelle armi comuni.

Rimane dunque manifesto che provvisorio soltanto si è il grado di luogotenente loro accordato all'uscir dall'Accademia, e che se essi ottengono il vero grado di luogotenente alla fine del corso complementare, essi l'hanno acquistato e col servizio che hanno prestato e cogli esami che hanno di nuovo subito. Per giungere al grado di luogotenente in primo dal grado di luogotenente in secondo impiegano 6 o 7 anni, altri 3, 4 o 5, secondo la maggiore o minore fortuna; ciò che succede ordinariamente in tutto l'esercito; il fatto si è che per pervenire al grado di capitano non s'impiegano meno di 10 a 12 anni, come d'ordinario avviene in tutte le armi, e dico ordinariamente, perchè vi sono delle circostanze nelle quali l'avanzamento è alle volte più rapido; vi sono anche delle circostanze in cui l'avanzamento è più lento.

In quanto alle paghe di cui faceva cenno l'onorevole deputato generale Trotti, che non crede inferiori a quelle dell'infanteria, io non avviso in ciò alcuna ragione per escludere gli ufficiali delle armi speciali dal vantaggio che i regolamenti attualmente in vigore loro accordano per la pensione di ritiro, poichè io farei osservare all'onorevole deputato che se